

restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 8.573,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;

- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (ivi comprese quelle del CTP, documentate da fattura antecedente alla presente decisione e disposizione di pagamento dell'attrice del corrispondente importo), oltre spese di registrazione della presente sentenza; compensi professionali da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, come dallo stesso richiesto nelle proprie note conclusive (il difensore, pertanto, si è dichiarato non percettore di compensi e anticipatore delle spese);
- spese di CTU a carico definitivo ed esclusivo di parte convenuta.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.

Così deciso dal tribunale di Novara in data 8 marzo 2022, ore 16.30.

Il Giudice

dott. Massimo Roberti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato *ex art. 281 sexies cpc*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3406/2019** promossa da:

(**L _____ 3**), con l'avv.

ATTORE/I

contro

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (05634190010), con l'avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso *ex art. 702 bis cpc*, **L _____** conveniva SANTANDER CONSUMER BANK spa dinanzi all'intestato tribunale per ivi sentire pronunciata l'usurarietà del contratto di cessione del quinto stipendiale (n. _____ del 19.08.2009) e, di conseguenza, la restituzione degli interessi versati e del risarcimento del danno derivante dal reato di usura.

All'udienza del 2.3.2020, il tribunale disponeva il mutamento del rito e fissava udienza di prima comparizione al 14.9.2020.

Concessi i termini istruttori, veniva nominato CTU al fine di accertare l'eventuale sussistenza dell'usura. Il consulente dell'ufficio concludeva elaborando, tra l'altro, una doppia ipotesi: la prima senza includere la polizza assicurativa nel TEG, con conseguente esclusione del superamento della soglia antiusura: la seconda, invece, con l'inclusione della polizza nel TEG, che porta al superamento della soglia antiusura.

All'udienza del 21.10.2021, ritenuta dal tribunale la causa matura per la decisione, la causa veniva chiamata per l'udienza dell'8.3.2022, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.

Parte attrice, nel dettaglio, ha esposto le seguenti difese:

- 1) che sulla legittimità del calcolo del TEG con l'inclusione della polizza assicurativa è intervenuta nuovamente la Cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., - data ud. 21/09/2021- 26/11/2021, n. 37058 - che si allega All.1) superando l'assunto argomentativo della omogeneità e simmetria;
- 2) che dopo la rimozione del tasso di mora, delle CMS e, ora, anche (nella tesi delle Banche) delle polizze assicurative, del TEG non resterebbe più nulla. La Corte Suprema, però, ha confermato

che nell'indagine per la determinazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo e per l'accertamento dell'eventuale usurarietà dello stesso, il tribunale deve includere nel calcolo del TEG il costo della polizza assicurativa collegata al contratto principale, ritenendo l'insussistenza, quale elemento essenziale ai fini dell'accertamento dell'usura, dell'omogeneità dei termini di comparazione. Secondo la Corte il solo fatto che nei Decreti Ministeriali di rilevazione del TEGM non venga ricompresa una specifica voce - laddove invece, secondo l'art. 644, comma 5, c.p., dovrebbe essere inclusa - non può condurre all'esclusione della stessa dal calcolo ma, anzi, dovranno essere disapplicati i predetti decreti per illegittimità. Una recente pronuncia di legittimità ha ribadito, in un caso di cessione del quinto (che per il CTU rappresenta una delle ragioni che lo porta a considerare più corretta l'ipotesi senza inclusione del costo della polizza), la centralità sistemica dell'art. 644 c.p. in punto definizione della fattispecie usuraria (Cass. n. 8806/2017; Cass. n. 37078/2021). Le fonti secondarie (Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, *ratione temporis* vigenti) non tolgono rilevanza usuraria a costi "inerenti" l'erogazione del credito, come il premio della polizza assicurativa obbligatoria (costo collegato all'erogazione poiché condizione per accedere al finanziamento, contestuale alla stipula e garanzia del recupero delle somme erogate). In ogni caso, l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/1996 non ha efficacia vincolante per il giudice (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza 1 febbraio 2022, n. 3025);

- 3) che le vigenti "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (ed entrate in vigore l'1 gennaio 2010), hanno modificato, per quanto ora d'interesse, la disciplina in argomento dettata dalle Istruzioni del 2006. L'importante sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017 (Cass. n. 9298/2018; Cass. n. 22458/2018; Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22465/2021; Cass. n. 37078/2021), ha stabilito il principio di diritto secondo cui, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione; ribadisce che è soltanto apparente l'ostacolo rappresentato dal principio di omogeneità, ritenendo che la omogeneità di confronto non può andare a discapito della centralità dell'art. 644 c.p. nella definizione della fattispecie usuraria e, dunque, non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo "inerente" all'erogazione del credito, anche se non rilevato;
- 4) che il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, deve essere comparato con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio, per come rilevato nei decreti ministeriali. In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, anche laddove omette di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (art. 2, L. n. 108/1996), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati (Trib. Torino 13 maggio 2021; Cass. n. 37078/2021);
- 5) che l'assicurazione è un costo inerente alla concessione del credito *ex art.* 644 c.p. e non ha rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 i costi assicurativi. Le spese di polizza assicurativa devono pertanto essere conteggiate nel calcolo del tasso usurario.

La difesa di parte convenuta, invece, ha rappresentato le seguenti difese:

- 1) che contestualmente alla stipula del contratto l'attrice ha stipulato una polizza Vita con Ergo Previdenza s.p.a., nonché una polizza sul rischio perdita di impiego con CF Ass.ni s.p.a. (docc.

3 e 4);

- 2) che le “Istruzioni di Banca d’Italia” vigenti all’epoca della stipula del contratto, all’art. C4 disponevano: *“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito [...] Le spese per assicurazione e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate nella Cat.8 le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purchè siano certificate da apposita polizza”* (doc.5);
- 3) che l’attrice ha chiesto l’estinzione anticipata del finanziamento e la convenuta ha fornito alla stessa regolare conteggio estintivo in data del 21.7.2015 (doc. 6), indicando in € 9.502,50 la somma che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere per l’estinzione anticipata;
- 4) che a seguito di reclamo presentato dall’attrice, l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Milano, con la pronuncia dell’8.6.2016 ha dichiarato – alla luce delle dichiarazioni di restituzione formulate dalle imprese assicuratrici – la cessazione della materia del contendere (doc.7);
- 5) che risulta documentalmente provato: 1) che il TEG applicato al contratto di finanziamento non era superiore al tasso soglia fissato ai sensi della Legge n. 108/1996, così come evidenziato anche dal CTP (doc. 10); 2) che le Istruzioni di Banca d’Italia, vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto, non prevedevano che i costi delle assicurazioni rientrassero nel calcolo del TEG; 3) che gli interessi di mora non devono essere ricompresi nel calcolo del TEG, così come previsto dalle Istruzioni di Banca d’Italia del 2006 e del 2009 (*“sono esclusi [...] gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”*); 4) che la convenuta ha già rimborsato al cliente quanto dovuto, in sede di conteggio estintivo, ovvero € 115,82 (doc. 6) e, in data 10.5.2016, a seguito di accoglimento di reclamo, € 1.708,69 (doc. 11). Sono stati poi rimborsati all’attrice anche € 989,68 a titolo di interessi (doc. 6); 5) che la Ergo Assicurazioni e la CF Assicurazioni S.p.A. hanno già rimborsato all’attrice, come da Condizioni Generali di polizza (docc. 3/4), rispettivamente la somma di € 97,72 (doc. 12) e di € 226,45 (doc.13);
- 6) che la difesa attorea per la quale il valore del TEG, comprensivo delle polizze assicurative, risulterebbe superiore al tasso soglia del 13,815%, è infondata. L’atto normativo che regola la materia è la L. 108/1996 (*“Disposizioni in materia di usura”*), che ha modificato l’art. 644 c.p., precisando che il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è quello stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (art. 2, commi 1 e 4, L. 108/1996, nella versione in vigore il 4 maggio 2009). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – sentita Banca d’Italia, rileva trimestralmente il TEG medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura (i valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Per quanto rileva, il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2009 prevede, all’art. 3, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della L. 108/1996, si attengano ai criteri di calcolo delle *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”* emanate dalla Banca d’Italia. Orbene, il contratto di finanziamento n. 124503 (ora n. 45501) prevedeva un TAN del 4,6% e un TEG dell’11,11% (doc. 1). Il tasso medio per il trimestre luglio/settembre 2009 per la categoria *“prestiti contro cessione del quinto*

dello stipendio oltre € 5.000” era pari al 9,21%. Ai fini della determinazione degli interessi usurari il tasso medio deve essere aumentato della metà e, quindi, il tasso soglia è pari al 13,82%. Il TEG previsto in contratto, quindi, era inferiore al tasso soglia vigente al momento della pattuizione. Le Istruzioni della Banca d’Italia (doc. 5), vigenti all’epoca della stipula del contratto (2009), all’art. C4 disponevano che “... *Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate nella Cat.8 le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza*”. Tali voci, peraltro, non sono comprese nella rilevazione da parte degli intermediari dei tassi medi e, conseguentemente, sono escluse dal computo del tasso soglia;

- 7) che la pretesa di controparte – non supportata da alcuna tabella di ricalcolo e senza neppure l’indicazione del procedimento matematico utilizzato per arrivare a dimostrare l’importo richiesto in ripetizione, pari a € 8.573,88 – di confrontare il tasso soglia non già con il TEG effettivo del contratto ma con un TEG “anomalo” (calcolato cioè in maniera difforme da quanto previsto da Banca d’Italia), risulta priva di fondamento giuridico;
- 8) che la metodologia adottata da controparte per il calcolo del T.E.G. risulta in contrasto con le Istruzioni della Banca d’Italia. Deve pertanto ritenersi arbitraria e *contra legem* l’inclusione dei costi delle polizze assicurative nel calcolo del T.E.G., anche perché la Suprema Corte ha confermato la necessaria omogeneità dei criteri di raffronto (Cass. Civ. 22.06.2016 n.12965 e Cass. Civ. 03.11.2018 n. 22270);
- 9) che l’eccezione ricorrente per la quale il T.E.MO (Tasso Effettivo di Mora) sia usurario, è infondata, anche perché nel caso di specie la circostanza non si è verificata, posto che nessun ritardo è intervenuto nel pagamento delle rate. Il fatto che gli interessi di mora andassero esclusi dalle rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM), non consente che essi siano inclusi *ex post* nel ricalcolo del tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, perché altrimenti si porrebbero inaccettabilmente a confronto elementi del tutto eterogenei. Come evidenziato dal Tribunale di Perugia nella Sentenza n. 79/2020 “[...] *il T.E.M.O. non trova alcuna plausibile collocazione sistematica nell’ambito della disciplina dell’usura bancaria soprattutto se si considera che la misura di quel tasso di mora è stata individuata previa duplicazione del procedimento di applicazione dell’interesse di mora*”;
- 10) che le domande attrici di risarcimento danni *ex artt.* 185 c.p. e 2043 c.c., per avere la convenuta trattenuto indebitamente le somme contestate (€ 8.573,88), è infondata. L’esponente non ha realizzato, sotto questo profilo, alcuna violazione di legge (doc.11).

Il tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro probatorio offerto al giudizio dalle stesse, osserva quanto segue.

L’usura bancaria è quella particolare forma di usura consistente nell’erogazione di un credito (mutuo, prestito personale) da parte di un istituto finanziario (banca, finanziaria) a fronte di un tasso di interesse superiore a quello legale (c.d. tasso di interesse usurario), la cui determinazione viene fatta tenendo conto “*delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”.

Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla legge 7.3.1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), nonché dal decreto legge del 29.12.2000, n. 394 (Interpretazione autentica della l. del 7.3.1996, n. 108, che ha provveduto a ridisegnare l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c.), convertito, con modificazioni, nella legge n. 24/2001.

Completano il quadro delle fonti le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia e i Decreti del Ministero dell’Economia e delle

Finanze (MEF) che trimestralmente pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia per conto di quest'ultimo (che concorrono alla definizione del tasso soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate).

Il TEGM, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura (il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Il legislatore col decreto c.d. "salva banche" (d.l. del 29.12.2000, n. 394), convertito, con modificazioni, nella legge del 28.2.2001, n. 24, ha stabilito (art. 1, comma 1) che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. Per il legislatore, dunque, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c. – oltre alla sanzione penale) prevista dalla normativa antiusura.

L'usura originaria è vizio genetico del contratto (non configurabile *ex post*: c.d. usura sopravvenuta), da verificare al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale (art. 1815, comma 2, c.c.). Laddove il tasso pattuito superi la soglia di legge, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p.. Il limite è dunque costituito dal *"tasso soglia"*, ed è individuato con decreto dal MEF il quale, *"sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ... nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"* (art. 2, comma 1, legge n. 108/1996). Conseguente che la norma dell'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinarne il contenuto concreto è necessario fare riferimento ai risultati di una procedura amministrativa.

Nel decreto trimestrale del MEF è stabilito che *"le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 ... si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia"* (art. 3).

Il *"tasso soglia"*, a far data dal 14 maggio 2011, è stabilito *"nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"* (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal decreto legge n. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%. L'usurarietà o no del tasso applicato al finanziamento, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D.M. relativo al periodo interessato, è ancorata a un parametro di natura oggettiva, costituito da quanto pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale. Il superamento del tasso soglia deve essere valutato, ai fini dell'usurarietà, non con riferimento al tasso nominale, bensì al tasso effettivo globale (TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all'erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.). In tal modo si cerca di evitare il "superamento" della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale e interessi, a spese varie. Per la determinazione della fattispecie "usura" sono dunque rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con l'uso del credito e al costo che da tale uso discende. Infatti, *"nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto*

finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito" (ex multis Cass. n. 28928/2014).

Con l'attuale previsione dell'art. 1815, comma 2, c.c., il legislatore ha operato una scelta severa ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), volta a colpire, da un canto, la pratica dell'usura ma, dall'altro canto, a conservare la validità del contratto di finanziamento, non gravando il soggetto finanziato dell'onere di immediata restituzione dell'importo erogato. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., colpisce la singola pattuizione in punto corresponsione di interessi usurari, non investendo le altre disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi non usurari (Cass. n. 21470/2017).

La nullità della clausola sugli interessi usurari determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati e la relativa azione di ripetizione *ex art. 2033 c.c.* si prescrive in dieci anni.

Con decisione n. 16303/2018, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudizio sull'usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se il raffronto non viene effettuato in ragione della medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava è viziato in origine: c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto.

La questione che ora ci occupa è quella di statuire se includere il costo assicurativo nel TEG, ovvero di escluderlo, come vorrebbe la società convenuta. Sul punto, come risaputo, si contendono il campo due orientamenti: per il primo, posto che anche quello per un'assicurazione prevista e voluta dalla legge (art. 54, D.P.R. n. 180/1950) è una voce di costo per il denaro ricevuto a prestito, occorre considerarlo nella determinazione del TEG; per il secondo, invece, atteso che le "Istruzioni" della Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2009 statuivano che i TEG contrattuali non dovevano includere tale voce di costo (in quanto assimilabili alle imposte e tasse di legge), occorre escluderlo dal computo.

La Corte regolatrice, chiamata a decidere la questione, ovvero a statuire se il costo dell'assicurazione obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore), per l'ipotesi di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, rientrasse oppure no nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, nonostante le divergenti "Istruzioni" della Banca d'Italia, con sentenza 18 dicembre 2019 - 20 agosto 2020, n. 17466, ha confermato che *"ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (Cass. Civ. n. 8806 del 5/4/217)".* I Giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato che *"le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.. In disparte va soggiunto che l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario".*

La decisione di cui sopra conferma pertanto il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, cp, valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, per il quale *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".* Conferma, del pari, che quando la polizza è destinata a garantire il credito e risulta destinata a

beneficiare l'intermediario, come certamente avviene nel caso dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 54, D.P.R. n. 180/1950, v'è il collegamento necessario per inserire il costo nella determinazione del calcolo del TEG.

Venendo ora alla determinazione del dovuto alla parte attrice, occorre prendere le mosse dalle risultanze della relazione peritale versata in atti dal CTU. Il consulente incaricato, per quanto d'interesse, ha così concluso:

*“B) CON inclusione dei costi assicurativi T.E.G. Tasso soglia effettivamente applicato III trim. 2009 15,2574% > 13,815% SUPERA Come previsto dal quesito peritale alla lettera a) del punto 1) del quesito peritale, essendosi verificato il superamento del tasso soglia all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, si provvede a ricalcolare “l'esatto ammontare del rapporto dare avere/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, nonché spese e costi parimenti inclusi nel calcolo del teg”. In tale ultima ipotesi lo scrivente, tenuto conto: - che il tasso effettivamente applicato all'operazione di finanziamento de qua supera il c.d. tasso soglia; - di quanto risultante dalla documentazione prodotta agli atti di causa e, in particolare: o dal “conteggio estintivo” di Santander Consumer Bank S.p.A. datato 21 luglio 2015; o dalla comunicazione della stessa Santander Consumer Bank S.p.A. datata 10 maggio 2016 avente ad oggetto il rimborso riconosciuto in favore di parte attrice per Euro 1.708,69-; o del rimborso parziale del premio assicurativo riconosciuto in favore della parte attrice da CF Assicurazioni con comunicazione via mail in data 11 luglio 2016 per Euro 226,45-; o del rimborso parziale del premio assicurativo riconosciuto in favore della parte attrice da Ergo Previdenza con comunicazione in data 21 luglio 2016 per Euro 97,72-; - di quanto previsto dall'art. 1815 c.c. in caso di interessi usurari; il credito vantato dalla parte attrice ammonta ad Euro 8.573,42- come da seguente dettaglio: A Interessi pagati 3.993,59 B Costi per intermediazione (al netto dei rimborsi) 2.468,47 C Costi polizze assicurative (al netto dei rimborsi) 1.790,41 D Commissioni bancarie 320,95 Euro 8.573,42 ... 3) Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori: Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo, indicando l'importo versato a tale titolo dalla parte attrice. a. confronto con il “tasso soglia” (T.E.G.M. maggiorato del 50%) L'interesse di mora pattuito alla stipula del contratto, pari al 6,6%, non eccede il “tasso soglia” del periodo per la specifica categoria di operazione finanziaria (13,815%). b. confronto con il “tasso soglia” (T.E.G.M. + 2,1%, il tutto maggiorato del 50%) L'interesse di mora pattuito alla stipula del contratto, pari al 6,6% non eccede il “tasso soglia” del periodo per la specifica categoria di operazione finanziaria (16,965%). ** *** ** In merito alla richiesta di indicazione dell'importo versato a tale titolo dalla parte attrice, si segnala che nel fascicolo di causa **non risultano documenti attestanti il pagamento di eventuali interessi di mora da parte della signora** . . .*

La domanda attorea di condanna della convenuta “al risarcimento del danno da reato causato alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p. e dell'art. 2043 c.c., quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in € 3.000,00, o nella maggior o minor somma che l'On.le Giudicante vorrà ritenere”, all'estio del presente giudizio è rimasta indimostrata e, per l'effetto, non può essere accolta.

Per tutti i motivi che precedono, nei termini di cui appena sopra, deve accogliersi la domanda di parte attrice.

Parte convenuta in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice. Considerato il *decisum* e viste le disposizioni di cui al DM 55/2014, si liquidano € 4.835,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00 – valori medi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza; spese di CTU a carico definitivo ed esclusivo della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito fra le parti in causa e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 8.573,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni (ivi comprese quelle del CTP, documentate da fattura antecedente alla presente decisione e disposizione di pagamento dell'attrice del corrispondente importo), oltre spese di registrazione della presente sentenza; compensi professionali da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, come dallo stesso richiesto nelle proprie note conclusive (il difensore, pertanto, si è dichiarato non percettore di compensi e anticipatore delle spese);
- spese di CTU a carico definitivo ed esclusivo di parte convenuta.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.

Così deciso dal tribunale di Novara in data 8 marzo 2022, ore 16.30.

Il Giudice
dott. Massimo Roberti